



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 17/09/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 14 marzo 2026 (e reclamo presentato in data 23 gennaio 2025), il ricorrente rappresenta di aver alienato in data 23 dicembre 2025 il proprio autoveicolo, assicurato con polizza R.C. Auto comprensiva di garanzie accessorie "Danni" e "Infortuni", e di aver dunque richiesto all'impresa convenuta il rimborso del premio non goduto *"per il periodo residuo di circa 203 giorni"*. In data 21 gennaio 2026, il ricorrente afferma di aver tuttavia ricevuto il rimborso *"della sola quota RCA"*, mentre nulla sarebbe stato restituito per le garanzie "Danni" e "Infortuni".

Secondo quanto prospettato dal Ricorrente, l'impresa avrebbe giustificato il diniego di rimborso della quota di premio relativa alle garanzie accessorie in ragione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione ("CGA"), specificatamente con la clausola contenuta all'art. 2.6., che il ricorrente reputa inefficace *"in quanto vessatoria ai sensi del*



Codice del Consumo e priva di specifica sottoscrizione, oltre che in contrasto con la disciplina speciale dell'alienazione prevista dall'Art. 2.12 del medesimo contratto".

Il ricorrente rappresenta di aver presentato reclamo all'impresa, ricevendo riscontro negativo da parte dell'impresa; chiede pertanto il rimborso della quota premio riferita alle suddette garanzie.

L'impresa regolarmente costituita, relativamente alle contestazioni avanzate dal ricorrente, non contesta il nucleo essenziale dei fatti allegati: l'avvenuta alienazione del veicolo, la richiesta di restituzione della quota di premio non goduta e il rimborso limitato alla componente R.C. Auto. L'impresa precisa di avere restituito esclusivamente la quota di premio relativa alla garanzia obbligatoria, al netto delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale, e di non avere rimborsato la parte riferibile alle garanzie accessorie.

Secondo l'impresa, tale operato sarebbe conforme alla disciplina legislativa e contrattuale applicabile. In particolare, il diritto al rimborso previsto dall'art. 171 CAP riguarderebbe soltanto la garanzia R.C. Auto, mentre per le garanzie accessorie troverebbe applicazione la regola generale dell'art. 1896 cod. civ., in forza della quale i premi relativi al periodo assicurativo in corso restano dovuti per intero.

L'impresa sostiene, inoltre, che l'art. 2.6 CGA riprodurrebbe la disciplina prevista dall'art. 171, comma 1, lettera a), CAP, mentre l'art. 2.12 CGA regolerebbe la diversa ipotesi della sostituzione del contratto su altro veicolo. Esclude, pertanto, che tra le due clausole sussista un contrasto e nega che la clausola 2.6 CGA abbia carattere vessatorio. L'impresa conclude quindi per il rigetto del ricorso.

Alla luce di quanto dedotto il ricorrente chiede *"all'Arbitro Assicurativo di accertare il diritto al rimborso pro-rata dei premi netti pagati e non goduti relativi alle garanzie accessorie (ARD), in virtù della cessazione del rischio per alienazione del bene ai sensi dell'Art. 1896 c.c.", con conseguente "condanna della Compagnia alla restituzione della somma di circa € 343,00 (o la diversa somma risultante dal calcolo tecnico pro-rata), indebitamente trattenuta"*.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda il rimborso in favore del ricorrente del premio non goduto a seguito di vendita del veicolo assicurato di proprietà del ricorrente stesso.

Infatti, è pacifico tra le parti che in data 23 dicembre 2025 il ricorrente ha alienato il veicolo assicurato e che, in conseguenza dell'alienazione, il contratto è stato risolto; è altresì provato che in data 21 gennaio 2026 il ricorrente ha ricevuto un accredito di euro 235,83. Secondo quanto rappresentato da entrambe le parti, tale importo è stato calcolato esclusivamente sulla quota di premio relativa alla garanzia R.C. Auto, mentre per le sezioni "Danni" e "Infortuni", non è stato rimborsato alcun importo, nonostante il relativo premio fosse stato interamente versato per l'annualità in corso. Al riguardo, giova ricordare che il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi su una questione del tutto analoga a quella oggetto del presente ricorso con la Decisione AAS n. 913/2026.



Com'è noto, la durata del contratto di assicurazione obbligatoria per la R.C. Auto e la disciplina delle sorti del contratto a seguito del trasferimento della proprietà del veicolo sono regolate, rispettivamente, dagli artt. 170-*bis* e 171 CAP. Tuttavia, la questione relativa all'estensibilità (o meno) alle garanzie accessorie della disciplina speciale prevista dall'art. 171 CAP in materia di rimborso del premio non goduto non è affatto lineare, dal momento che, sul piano letterale, né tale disposizione, né l'art. 10, comma 4, del D.M. n. 86/2008 precisano espressamente se il rimborso debba comprendere anche la quota di premio riferibile alle garanzie accessorie stipulate congiuntamente alla R.C. Auto.

Il richiamo al contributo previsto dall'art. 334 CAP (che grava esclusivamente sulla quota di premio relativa alla R.C. Auto) potrebbe non essere di per sé risolutivo, laddove lo si interpretasse non già come elemento delimitativo dell'ambito oggettivo del rimborso, ma come mera indicazione delle componenti che devono essere detratte dalla somma da restituire.

Al riguardo non si può non rilevare che l'art. 170-*bis* CAP, dedicato al diverso evento della risoluzione alla scadenza naturale, contiene un apposito comma (comma 1-*bis*), volto ad estendere tale regola dettata per l'assicurazione R.C. Auto anche ai rischi accessori assicurati contestualmente. Si evince da qui una scelta legislativa di assoggettare ad un regime unitario sia la garanzia R.C. Auto, sia le polizze accessorie contestualmente sottoscritte. Sennonché, tale argomento potrebbe essere agevolmente ribaltato osservando che l'espressa estensione alle polizze accessorie, dettata per il caso della scadenza naturale, rivelerebbe che, di per sé, la regola primaria opera soltanto nell'area della R.C. Auto, occorrendo per l'ampliamento del suo ambito operativo una previsione normativa *ad hoc*. Previsione normativa che manca nel contesto dell'art. 171 CAP.

“A ciò si aggiunga la considerazione della ratio dell'estensione operata dal comma 1-bis menzionato, che è stato introdotto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 2017, n. 124, con la precipua finalità di incentivare la concorrenza nel mercato delle polizze auto accessorie. L'applicazione estensiva ad altri ambiti imporrebbe la presenza di un'analogia ratio giustificatrice. (...) questo Collegio ritiene che debba darsi primaria rilevanza, al fine di dirimere la questione, alla connotazione di specialità propria della disciplina dettata in materia di R.C. Auto, giustificata dalla sua natura obbligatoria, e come tale non estensibile, salva espressa previsione di legge, ad altre coperture assicurative di carattere facoltativo per rischi differenti, a prescindere dal fatto che siano state sottoscritte contestualmente. Per tali ultime tornerà a valere la disciplina di diritto comune, salva una deroga pattizia, con il solo limite delle norme inderogabili di cui all'art. 1932 cod. civ. Da ciò discende che il contratto potrebbe ben prevedere, con previsione di favore per il contraente, il diritto alla restituzione della quota parte di premio pagata e non goduta anche con riferimento alle garanzie accessorie, seppur in assenza di un obbligo legislativo in tal senso” (cfr. Decisione AAS n. 913/2026).

Dunque, in virtù di quanto dedotto e allegato nel corso del procedimento, e alla luce del quadro normativo che si è andato esplicitando, questo Collegio ritiene che non possano trovare accoglimento le doglianze del ricorrente con riferimento al mancato rimborso di quota parte del premio assicurativo.



Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1009 del 24 settembre 2026

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA